



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 13/15

Lussemburgo, 3 febbraio 2015

Sentenza nella causa C-172/13
Commissione / Regno Unito

La legislazione britannica che consente lo sgravio di gruppo transfrontaliero in presenza di talune condizioni, introdotte a seguito della sentenza «Marks and Spencer», è compatibile con il diritto dell'Unione

Nel Regno Unito il regime di sgravio di gruppo consente alle società di un gruppo di procedere, al loro interno, alla compensazione dei rispettivi utili e perdite. Tuttavia, il regime vigente sino al 2006 non consentiva di far fiscalmente valere le perdite subite dalle società non residenti. Nel 2006, a seguito della sentenza «Marks & Spencer» della Corte di giustizia¹, la legge britannica veniva modificata al fine di consentire, in presenza di talune condizioni, lo sgravio di gruppo transfrontaliero. Tali disposizioni, attualmente contenute nella legge del 2010 in materia di imposta sulle società (Corporation Tax Act – CTA, 2010), esige che la società non residente abbia esaurito le possibilità di far fiscalmente valere le perdite nel corso dell'esercizio fiscale durante il quale esse sono sorte nonché degli esercizi fiscali precedenti e che non sussista alcuna possibilità di farle fiscalmente valere nel corso degli esercizi fiscali futuri. Il CTA 2010 impone che si accerti se le perdite possano essere fatte fiscalmente valere nel corso degli esercizi futuri, con riferimento alla situazione esistente subito dopo la scadenza dell'esercizio fiscale nel corso del quale le perdite sono state subite.

La Commissione ritiene che le disposizioni del CTA 2010 producano l'effetto di rendere quasi impossibile, per una società madre residente, di beneficiare dello sgravio di gruppo transfrontaliero, in quanto consentirebbero, in pratica, alla società madre residente di far fiscalmente valere le perdite solo in due casi: in primo luogo, qualora la normativa dello Stato membro di residenza della società controllata non preveda alcuna possibilità di riporto delle perdite e, in secondo luogo, qualora la controllata venga posta in liquidazione prima della scadenza dell'esercizio fiscale nel corso del quale le perdite sono state subite. D'altro canto, la Commissione ritiene che le perdite subite anteriormente al 1° aprile 2006 restino escluse dal beneficio dello sgravio di gruppo transfrontaliero, considerato che la disciplina sullo sgravio istituita dal CTA 2010 si applica unicamente alle perdite subite successivamente al 1° aprile 2006, data di entrata in vigore della legge finanziaria del 2006. Ritenendo, quindi, tale disciplina in contrasto con la disciplina della libertà di stabilimento, la Commissione ha proposto ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte.

Nella sentenza odierna, **la Corte respinge il ricorso.**

Per quanto attiene alle condizioni imposte dal CTA 2010, la Corte rileva che il primo caso evocato dalla Commissione è privo di pertinenza. Qualora la normativa dello Stato membro di residenza della società controllata non preveda alcuna possibilità di riporto delle perdite, lo Stato membro di residenza della società madre può negare lo sgravio di gruppo transfrontaliero senza violare la libertà di stabilimento. Per quanto attiene al secondo caso, la Corte rileva che la Commissione non ha provato la veridicità della propria affermazione secondo cui il CTA 2010 imporrebbe, affinché la società madre residente possa beneficiare dello sgravio di gruppo transfrontaliero, che la controllata non residente venga posta in liquidazione prima della scadenza dell'esercizio fiscale nel corso del quale le perdite sono state subite. Infatti, il CTA 2010 non esige alcuna messa in

¹ Sentenza della Corte 13 dicembre 2005 (causa [C-446/03](#)), v. parimenti comunicato stampa n. [107/05](#).

liquidazione della società controllata prima della scadenza dell'esercizio fiscale nel corso del quale le perdite sono state subite.

La Corte ricorda parimenti che la definitività, ai sensi della sentenza Marks & Spencer, delle perdite subite da una controllata non residente può essere accertata solamente qualora questa non percepisca più alcun ricavo nello Stato membro di residenza. Fintantoché la controllata continui a percepire ricavi, ancorché minimi, sussiste la possibilità che le perdite subite possano essere poi compensate con utili futuri realizzati nello Stato membro di sua residenza. Orbene, il Regno Unito ha confermato, richiamandosi ad un esempio concreto di una società madre residente che si sia avvalsa dello sgravio di gruppo transfrontaliero, che la definitività delle perdite di una controllata non residente può essere dimostrata qualora, immediatamente dopo la scadenza dell'esercizio fiscale nel corso del quale le perdite sono state subite, la controllata abbia cessato le proprie attività commerciali e ceduto o eliminato tutti gli attivi produttivi di ricavi.

Quanto alla possibilità per una società di beneficiare dello sgravio di gruppo transfrontaliero per il periodo antecedente il 1° aprile 2006, la Corte rileva che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di situazioni in cui lo sgravio di gruppo transfrontaliero, per perdite antecedenti tale data, non sia stato concesso.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106